



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

16 novembre 2022

Indicazioni conseguenti all'entrata in vigore della delibera n. 464 del 27/7/2022 recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale»

A seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 464 del 27/7/2022 sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle indicazioni ivi previste e all'entrata in vigore delle stesse.

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno fornire indicazioni di carattere generale, a legislazione vigente, al fine di favorire la corretta ed uniforme applicazione della delibera e consentire alle stazioni appaltanti di individuare le azioni da intraprendere per l'adeguamento dei propri sistemi di acquisizione alle funzionalità di prossima implementazione.

Indicazioni di carattere più puntuale saranno fornite mediante apposite FAQ che saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Prossimamente saranno aggiornate le FAQ già pubblicate relative al sistema AVCPass.

1. [Indicazioni per l'applicazione, in via transitoria, delle previsioni contenute nella delibera 464/2022](#)

La delibera n. 464/2022 individua, nelle more della disponibilità di servizi per l'interoperabilità con le piattaforme telematiche, le funzionalità e la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione già disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale.

Con successivo provvedimento dell'Autorità saranno disciplinate le modalità per l'accesso al fascicolo:

- a) da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità;
- b) delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione;
- c) delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici;
- d) degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

Nelle more di tali implementazioni, la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, delle SOA e delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici saranno svolte con le modalità attualmente vigenti, richiamate nel paragrafo successivo.

## 2. Modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti

L'articolo 9, comma 2, della delibera n. 464/2022 stabilisce che, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ai sensi degli articoli 40 e 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovranno continuare a verificare la veridicità e sostanza delle dichiarazioni sostitutive presentate con le modalità suindicate.

Al momento, il sistema consente l'utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l'acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Nel caso in cui le piattaforme telematiche di negoziazione utilizzate dalle stazioni appaltanti siano già interoperabili con le banche dati degli enti certificatori, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici sarà effettuata direttamente mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili

dalla piattaforma. In caso contrario, le verifiche saranno svolte con le modalità indicate al precedente capoverso.

Si ribadisce, altresì, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente